

INDOSSARE LE MASCHERINE È REATO

(Documento di sintesi)

Viola l'art. 85 del Testo Unico di legge sulla pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 18 giugno 1931).

Viola l'art. 5 della Legge n. 152 del 22 maggio 1975, modificato dall'articolo 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'articolo 10, comma 4-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144. Convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. L'articolo 5 era stato già sostituito dalla legge 8 agosto 1977, n. 533, recante «*Disposizioni in materia di ordine pubblico*».

Non essendo, i due articoli predetti (comprese le successive modificazioni), stati soggetti ad abrogazione (art. 15 delle Preleggi (Capo II – “Dell'applicazione della legge in generale”). Art. 75 della Costituzione: «*Non è ammesso il referendum per ratificare trattati internazionali*»). Art 2 c.p.: «*Successione delle leggi penali nel tempo*»), a temporanea sospensione, o a modificazione con altre leggi di pari rango o superiore, non possono e non devono essere intese “come sostituite” da atti amministrativi (DPCM e Ordinanze regionali) che nella gerarchia delle fonti del diritto, sono subordinate e non possono andare “*contra legem*”.

Siccome, “l’obbligo” d’indossare le mascherine per prevenire o limitare la diffusione del virus non costituisce nemmeno un “giustificato motivo” ai sensi di legge, si aggiungono le violazioni ai seguenti articoli della Costituzione:

- art. 2 «*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo*»
- art. 10/1c «*L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute*»
- art. 13/1-2c «*La libertà personale è inviolabile*» - «*Non è ammessa forma alcuna di qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria*»
- art. 32/2c «*Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana*»

Violazione alla Legge 23 dicembre 1978 n. 833

Art. 1/2c «*La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana*»

Ulteriori violazioni sono identificabili nei “riconosciuti e garantiti” Trattati internazionali (artt. 2-10/1c Cos.)

Art. 5/1-3c della Convenzione di Orvieto: «*Un intervento nel campo della salute può essere effettuato soltanto dopo che la persona interessata ha dato il suo consenso libero e informato*». «*La persona interessata può, in qualsiasi momento, ritirare liberamente il proprio consenso*».

Art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: «*Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona*».

L’interesse di tutti non può spingersi oltre certi limiti, nell’interferire con il diritto del singolo alla salute. Così, la sentenza n. 2092 del 1992, in cui è stato autorevolmente affermato dalle Sezioni

Unite della Corte di Cassazione che il diritto alla salute è «*sovrastante all'amministrazione di guisa che questa non ha alcun potere, neppure per motivi di interesse pubblico specialmente rilevante, non solo di affievolirlo, ma neanche di pregiudicarlo nel fatto indirettamente*».

Chiunque obblighi a indossare le mascherine, oltre alle violazioni di cui sopra e, fatti salvi altri possibili reati derivanti dal comportamento coercitivo (p. es. artt. 581-582-612 c.p.) commette in ogni caso:

- Istigazione a delinquere (art. 414 c.p.)
- Violenza privata (art. 610 c.p. e 339 c.p. per le aggravanti)

Alle quali si aggiunge, **per le F.d.O.**, l'art. 323 del c.p. (Abuso d'Ufficio), così riformulato dal decreto semplificazioni n. 76 del 16 luglio 2020: «*sanzionate sul piano penale le specifiche regole di condotta previste da norme di rango primario (legge o atto avente forza di legge)*». Per cui ne rispondono direttamente secondo le disposizioni dell'art. 28 della Costituzione: 1. «*I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti*». 2. «*In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici*».

Viceversa, constatando la presenza di persone dotate di mascherine in luogo pubblico, non segnalando all'Autorità Giudiziaria tali notizie di reato, si rendono a loro volta rei per gli artt. 361/1-2c; (57, 330-332, 347 c.p.p.) e correi per gli artt. 110, 378 c.p.

Per i militari il dovere di disobbedire all'ordine manifestamente illegittimo è previsto dalla legge 11/07/1978 n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), che all'art. 4 stabilisce: «*Il militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e d'informare al più presto i superiori*». La norma è ribadita nell'art. 25 del Regolamento di disciplina delle Forze Armate, varato con il DPR n. 545 del 1986. Questa norma è una chiara esecuzione dell'art. 52/2c della Costituzione, che stabilisce che «*L'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica*».